



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  
*Ufficio Esecuzione*

Largo G. Giardino, n. 4, 21052 Busto Arsizio (VA) - TEL. UFFICIO 0331-650222 – FAX  
0331-621928

email: [esecuzioni.procura.bustoarsizio@giustizia.it](mailto:esecuzioni.procura.bustoarsizio@giustizia.it)

---

Busto Arsizio, 7 aprile 2014

N. 284/2013 SIEP

Al Signor Giudice per le Indagini Preliminari

In funzione di Giudice dell'Esecuzione

**SEDE**

**OGGETTO: procedimento n. SIEP 284/2013** – richiesta di revoca di sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 673 cod. proc. pen. – condannata: G  
E S A nata ad il – espulsa dal  
territorio dello Stato

- ritenuto che nei confronti della cittadina etiopica indicata in oggetto è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con sentenza n. 391/2013 del G.U.P del Tribunale di Busto Arsizio, in data 17 aprile 2013, irrevocabile dal 16 maggio 2013, la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, sostituita con l'espulsione dal territorio dello Stato;
- ritenuto che l'espulsione è stata eseguita il 14 maggio 2013;
- rilevato che alla cittadina etiopica era contestato il reato p. e p. dall'art. 73, commi 1 e 1 *bis* D.P.R. 309/90, per aver importato nel territorio dello stato,



occultandoli all'interno di una valigia, 1.781,60 grammi di Catha Edulis essiccata;

- considerato che la Catha Edulis è stata inserita nella tabella I allegata al D.P.R. 309/90 con il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n. 49, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014;
- rilevato che l'inserimento è avvenuto proprio con la legge di conversione del D.L. e non con un successivo D.M.;
- rilevato che, fino all'entrata in vigore del D.L., la Cassazione aveva affermato che *la nozione di stupefacente ha natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione solo le sostanze specificamente indicate nelle tabelle previste dall'art. 14 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che l'importazione di fusti di "chata edulis" non integra il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. cit., in quanto si tratta di una pianta non ricompresa in alcuna tabella, restando del tutto irrilevante la circostanza che dalle sue foglie sia estraibile la catina, principio attivo inserito in tabella* (Sez. 6, Sentenza n. 34072 del 23/06/2003 Ud. (dep. 08/08/2003) Rv. 226596, Presidente: Sansone L. Estensore: Conti G. Imputato: Hassan Osman. P.M. D'Ambrosio L. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App. Milano, 4 giugno 2002);
- considerato che non ha alcuna rilevanza il fatto che la Catha Edulis sia stata reintrodotta nella TABELLA I con il recente D.P.R. 20 marzo 2014, n. 36;

per tali motivi

### **chiedo**

la revoca della sentenza 391/2013 del G.U.P del Tribunale di Busto Arsizio, in data 17 aprile 2013, irrevocabile dal 16 maggio 2013, emessa nei confronti di G S A , nata ad ( ) il  
- espulsa dal territorio dello Stato.

Il Procuratore della Repubblica  
Gian Luigi FONTANA